



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

- **Dirigente Scolastico** -

Decreto Dirigenziale n. 270 del 17/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 comma 6 che elenca i presupposti di legittimità per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte con personale in servizio;

Visto

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt.37-39);

Considerato

- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art.37, paragrafo 1, lett.a);

- Considerato**
- che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39" (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del RGPD);
- Rilevato**
- che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è necessaria la collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5 del predetto regolamento, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO);
- Vista**
- La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 3, comma 76, che ha modificato l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, che obbliga le amministrazioni pubbliche, prima di procedere al conferimento di incarichi individuali all'esterno, a verificare che non sussistano analoghe competenze all'interno dell'amministrazione conferente;
- Visto**
- il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Vista**
- la delibera del consiglio di istituto del 21/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e art. 33 e 40 del D.I. 44/2001;
- Visto**
- Il decreto dirigenziale n.158 del 07/09/2020 con il quale è stata indetta la procedura di ricerca di professionalità, di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), da espletarsi, in via preliminare, attraverso una ricognizione delle disponibilità di professionalità interne all'istituto e, ricorrendo a collaboratori esterni solo dopo aver verificato l'inesistenza di dette professionalità;

- L'avviso di ricerca di professionalità interna all'istituto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), pubblicato sul sito della scuola il 07/09/2020;
- Constatato**
- Che l'avviso di ricerca di professionalità interna all'istituto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), è andato deserto;
- Visto**
- L'avviso di ricerca di professionalità, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), pubblicato sul sito della scuola il 17/092020;
 - Il decreto dirigenziale n. 251 del 10/10/2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la selezione delle candidature finalizzata alla ricerca di un esperto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO);
- Visto**
- Il verbale delle operazioni di selezione;

DECRETA

Art. 1

di approvare gli atti di selezione, relativi alla procedura indetta con decreto Dirigenziale n.158 del 07-09-2020 per la ricerca di professionalità, di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37 par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO);

Art. 2

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della verifica complessiva eseguita sugli atti di selezione;

Art.3

di pubblicare la graduatoria finalizzata all'individuazione di professionalità, di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37 par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO);

Art. 4

di pubblicare la presente determinazione all'albo dell'Istituto Scolastico e sul sito web, a norma dell'art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 raggiungibile all'indirizzo <https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori>;

Art. 5

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 7 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

Aversa 17/10/2020

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221